

Spett.li

Clienti - loro sedi

Como, 19 marzo 2020

**CIRCOLARE 7/20: D.L. "Cura Italia": Interventi a sostegno lavoratori, imprese e famiglie - misure fiscali**

Gentile cliente,

come segnalato con la nostra circolare n. 6/2020, ieri, 18 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che il Ministro dell'Economia ha denominato "Decreto Marzo" e il Presidente del consiglio "Decreto Cura-Italia".

Nella circolare di Studio di ieri, abbiamo illustrato le norme a sostegno delle imprese che impiegano personale dipendente, soffermandoci in particolare sugli ammortizzatori sociali. Di seguito riportiamo una sintesi degli altri principali interventi previsti dal Decreto.

**INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI**

**Indennizzo lavoratori autonomi e professionisti iscritti INPS (Art. 27 e 28)**

Per i lavoratori autonomi iscritti alle sezioni inps Artigiani e Commercianti e per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, è previsto un indennizzo di 600 euro per il mese di marzo, non tassabile. Tale indennità sarà erogata dall'INPS previa domanda da presentarsi secondo le modalità che verranno fornite dall'Ente stesso e fino ad esaurimento fondi.

Sono esclusi dalla presente disposizione i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali private.

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E LAVORO AGILE**

**Misure a sostegno della liquidità (art. 49-54-55-56-57)**

Sono previste misure agevolative a sostegno della liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi, attraverso il sistema bancario. In particolare è ampliato il Fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese, è prevista la sospensione fino al 30.09.2020 delle rate di finanziamenti, mutui o canoni di leasing per le rate in scadenza prima del 30.09.2020, previa apposita comunicazione all'istituto bancario o all'intermediario finanziario erogante.

Prevista la possibilità di sospendere le rate del mutuo prima casa anche per lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo di fatturato a causa dell'emergenza coronavirus.

Per approfondire e attuare le suddette misure, Vi invitiamo a prendere contatti con i Vostri Istituti di credito.

**Diritto di precedenza lavoro agile (Art. 39)**

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, o che abbiano nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap in condizione di gravità, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile. Tale diritto soggettivo è azionabile sino al 30 aprile. A livello pratico il datore di lavoro dovrà tenere conto di dette priorità nell'organizzazione delle modalità lavorative.

**INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE - GESTIONE ASSENZE, PERMESSI E CONGEDI**

**Indennità di malattia (Art. 26)**

Ai lavoratori del settore privato che hanno trascorso un periodo in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, spetta il riconoscimento economico già previsto per la malattia (in pratica il periodo è stato equiparato allo stato di malattia).

**Malattia professionale (Art. 42 - 43 - 44)**

Nei casi accertati di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato.

**Congedo o bonus genitori (Art. 23)**

Per i genitori, entrambi lavoratori (dipendenti o autonomi, non sospesi dal lavoro) di **figli di età non superiore ai 12 anni** è prevista, a decorrere dal 5 marzo, la possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni (non frazionato) retribuito al 50% e coperto da contribuzione figurativa. Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla **Gestione separata** è riconosciuta, alle stesse condizioni, una **indennità**, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La stessa indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi artigiani e commercianti** iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con handicap in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di età compresa **tra i 12 e i 16 anni**, hanno diritto di **astenersi dal lavoro** per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo massimo di 15 giorni, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

In alternativa, i genitori possono chiedere l'assegnazione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting** nel limite di 600 euro (1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine).

Le modalità operative per accedere al congedo o al bonus saranno stabilite dall'Inps.

**Permessi retribuiti L. 104/92 (Art. 24)**

Il numero di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992), è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per i mesi di marzo e aprile 2020.

# *Studio Gecla srl*

## *Società tra professionisti*

---

Per fruirla deve essere presentata apposita domanda all'Inps.

### **Premio ai lavoratori (Art. 63)**

Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) è riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile, proporzionato ai giorni lavorati.

I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno e lo compensano mediante il modello F24.

### **Sospensione dei termini per contributi dei lavoratori domestici (Art. 37)**

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.05.2020.

### **Sospensione dei licenziamenti (Art. 46)**

Dalla data di entrata in vigore del decreto, l'avvio delle procedure di licenziamenti collettivi è precluso per 60 giorni. Durante lo stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi della Legge n. 604/66.

### **Proroga della validità dei documenti di riconoscimento (art. 104)**

La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31.08.2020.

## **MISURE IN MATERIA FISCALE**

### **Termini per i versamenti del 16 marzo e sospensioni di versamento (Art. 60-61-62)**

Confermata la preannunciata mini-proroga al 20 marzo per i versamenti fiscali, previdenziali e assistenziali, **per tutti i contribuenti**.

Ulteriore sospensione al 30.04.2020 è stata prevista per i **settori più colpiti** ossia: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Inoltre, **per tutti i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro**, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, sono **sospesi i versamenti** da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il **31 marzo 2020**:

- a. relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b. relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- c. relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Detti versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ai **professionisti** senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente è **data facoltà di disapplicare la ritenuta d'acconto**, sui compensi percepiti dal 17.03 al 31.03.2020

3

*Studio Gecla srl stp*

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138

TEL.: 031/242470 • FAX: 031/272663 • MAIL: [info@gecla.com](mailto:info@gecla.com)

[www.gecla.com](http://www.gecla.com)

# *Studio Gecla srl*

## *Società tra professionisti*

---

previo rilascio di apposita dichiarazione e successivo versamento entro il 31.05.2020 della ritenuta non operata dal sostituto.

### **Sospensione dei termini per l'attività degli Uffici Pubblici impositori e dei versamenti affidati agli agenti di riscossione (art. 67-68)**

Sospesi fino al 31 maggio 2020, i termini per le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, per la **riscossione di cartelle esattoriali** (ma non avvisi bonari), per saldo e stralcio e per rottamazione-ter, per l'invio nuove cartelle e sospensione degli atti esecutivi. Detti versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30.06.2020

### **Credito di imposta per interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)**

Sono previsti incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro e di aumento della sicurezza sul lavoro che saranno fruiti tramite riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di Euro 20.000 e nei limiti dei fondi stanziati.

### **Donazioni pro emergenza COVID-19 (Art. 66)**

E' prevista la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese e la detrazione per le donazioni delle persone fisiche in favore di Stato, Regioni, Enti locali, Enti o istituzioni pubbliche, Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con un tetto di 30.000 euro.

### **Affitti commerciali (Art. 65)**

Agli esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria C/1 (negozi e botteghe). Il credito di imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività essenziali (di cui agli allegati 1 e 2 DPCM 11 marzo 2020).

Rimaniamo a completa disposizione e sarà nostra premura aggiornarvi sui vari decreti attuativi attesi al fine dell'attivazione delle varie procedure/domande.

Con i migliori saluti.

*Dott.ssa Alessandra Lazzati*